



COMUNE DI POGGIOFIORITO

PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 23/02/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024.

L'anno duemilaventidue, addì ventitre, del mese di Febbraio alle ore 16.50, nella sala delle Adunanze del Comune di Poggiofiorito, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ALESSANDRO REMO	SI
VICESINDACO	CIVITARESE FEDERICA	SI
ASSESSORE	COCCIONE RAFFAELLA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Il Sindaco, **Dott. D'ALESSANDRO REMO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **Dott.ssa DI FABIO EVELINA**, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 73 del D. L. n. 18/2020 e del Decreto sindacale n. 1031 del 25/03/2020 contenente le disposizioni per lo svolgimento delle Giunta in videoconferenza fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19, si dà atto che la seduta odierna viene effettuata presso la sede della giunta con il vicesindaco Civitaresse Federica collegata da remoto, accertato e rilevato dal Segretario comunale.

PREMESSO CHE in data 24/11/2021 con deliberazione n. 82 del 24/11/2021 la Giunta comunale ha approvato la "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024" ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ATTESO CHE il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI:

– l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

– l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

– l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

– l'articolo 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;

– l'articolo 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale), d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017;

RILEVATO CHE il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.;

RICHIAMATI:

- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;
- l'art. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativi alla gestione del personale in disponibilità ed alle disposizioni in materia di mobilità del personale;

ATTESO CHE il comma 8 dell'art. 3 della L. 19 giugno 2019, n. 53 testualmente dispone: "8. *Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*".

PRESO ATTO CHE:

- il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- a seguito di intesa in Conferenza Stato-Città in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;
- il decreto 17 marzo 2020 individua valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione
- il decreto, inoltre, individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, da ultimo pubblicata in G.U. n. 226 dell'11.09.2020;

RICHIAMATE le definizioni di "spesa del personale" e di "entrate correnti" di cui all'art. 2 del decreto 17 marzo 2020;

CONSIDERATO CHE:

- il comune di Poggiofiorito si colloca nella fascia demografica a) comuni fino a 1.000 abitanti dell'art. 3 del decreto 17 marzo 2020, poiché alla data del 31.12.2020 contava n. 833 abitanti;
- il valore soglia del rapporto spese per il personale/entrate correnti corrispondente alla suddetta fascia demografica è pari a 29,50 %;

ATTESO CHE il comune Poggiofiorito si colloca al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 dell'art. 4 del DM 17 marzo 2020, per cui è nella facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al suddetto valore soglia.

RAVVISATA la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022-2024 ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020, garantendo comunque la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

RITENUTO, in particolare, necessario ed urgente destinare una quota delle facoltà assunzionali come segue:

- a) Assunzione n. 1 unità di personale, a tempo indeterminato, Categoria D p.e. D1, per 18 ore settimanali a decorrere dal 1° maggio 2022 nell'Area Amministrativo- Affari generali -Servizi sociali mediante procedure concorsuali e/o di mobilità;
- b) Trasformazione a tempo pieno, 36 ore settimanali, dell'attuale unità lavorativa di categoria B a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato a decorrere dal 1° maggio 2022;
- c) all'acquisizione di una unità di categoria D p.e. D1, a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato, per garantire la copertura di un Istruttore Direttivo Tecnico, nell'Area Tecnica, con supporto di un istruttore tecnico, categoria C da attingere, all'occorrenza, presso le agenzie di lavoro interinale;
- d) assunzione di n. 1 unità di personale, atempo determinato, cat. D p.e. D1 , per 18 ore settimanali a

decorrere dal primo gennaio 2022, per garantire la copertura di un istruttore direttivo nell'Area Finanziaria, con procedura prevista dall'art. 110 del T.U. EE.LL 267/2022;

- e) Assunzione a tempo parziale e indeterminato, 18 ore settimanali di una unità di esecutore tecnico categoria B p.e. B1 a decorrere dal 1° settembre 2022, attingendolo presso un centro per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87;

VISTA la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 predisposta dal responsabile del servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

ATTESO in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come da delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24/03/2021;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 24/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

n. 12 del 27/05/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023 (Documento Unico di Programmazione);

n. 13 del 27/05/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990;
2. di aggiornare, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il "**Nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi degli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001 e delle linee di indirizzo di**

cui all'art. 6-ter approvate con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018" (All. A) quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che l'allegato piano dei fabbisogni riporta:
 - a. il riepilogo della spesa per il personale che si prevede di impegnare per il triennio 2022-2024;
 - b. la nuova **dotazione organica** dell'Ente;
 - c. il **piano occupazionale per il triennio 2022-2023-2024**, considerando l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti;
4. di dare atto, inoltre, che il comune di Poggiofiorito si colloca al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 dell'art. 4 del DM 17 marzo 2020, per cui è nella facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al suddetto valore soglia.
5. di formulare indirizzo al servizio competente alla gestione del personale per l'avvio delle procedure per l'assunzione di unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato previste per l'anno 2022, nell'Area Affari Generali, a decorrere dall'1/05/2022, nonché alla trasformazione a tempo pieno, 36 ore settimanali, dell'attuale unità lavorativa di categoria B a tempo parziale ed indeterminato a decorrere dal 1° maggio 2022;
6. di formulare indirizzo al servizio competente alla gestione del personale per l'avvio delle procedure per l'assunzione di unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato prevista per l'anno 2022, nell'area Finanziaria e Tributaria, nonché per l'assunzione di unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato prevista per l'anno 2022, nell'area Tecnica;
7. di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", entrato in vigore a decorrere dal 20 aprile 2020;
8. di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
9. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Successivamente la Giunta con voto unanime, stante l'urgenza,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. 18/08/2000, n° 267;

Di disporre che la presente venga comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 75 del 08/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott. ANTRILLI PIERCAMILLO in data 08/02/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 75 del 08/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. ANTRILLI PIERCAMILLO in data 08/02/2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Poggiofiorito all'Albo Pretorio online del Comune di Poggiofiorito il giorno 04/03/2022 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 18/03/2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera contestualmente all'affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa DI FABIO EVELINA

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Sindaco
Dott. D'ALESSANDRO REMO

Segretario Comunale
Dott.ssa DI FABIO EVELINA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa DI FABIO EVELINA